

## **TARI – tassa sui rifiuti**

Questa tassa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).

Per il pagamento di questo tributo non occorre fare calcoli; la SEPI provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento **TARI 2016** a tutti i cittadini iscritti, presso il proprio domicilio. **Gli avvisi verranno spediti in settembre** e la prima scadenza dovrebbe coincidere con il 30 settembre 2016.

## **IMU – imposta municipale propria**

L'IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il versamento in acconto per l'anno d'imposta 2016 dovrà essere effettuato entro il **16 giugno**, in misura del 50% dell'imposta annua dovuta. **Le aliquote sono confermate nella misura dell'anno precedente.**

Ricordiamo le aliquote IMU approvate dal Comune di Pisa, per l'anno d'imposta 2015, e quindi anche per il 2016:

<b>Tipologia immobile:</b>	<b>Aliquota 2015 -2016</b>
<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9) e relative pertinenze</i>	<b>3,5 ‰</b>
<i>Abitazioni locatè a canone concordato (art. 8-bis del Regolamento IUC)</i>	<b>4,0 ‰</b>
<i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986 (diversi da quelli classificati in categoria catastale D)</i>	<b>7,6 ‰</b>
<i>Immobili classificati in categoria catastale D</i>	<b>10,1 ‰</b>
<i>Altri immobili (compresi terreni ed aree edificabili)</i>	<b>10,6 ‰</b>

## **NOVITA' IMU 2016**

Si riportano le due importanti novità per l'anno d'imposta 2016 introdotte dalla Legge n. 208 del 15 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016):

- a) **la base imponibile è ridotta del 50 per cento**, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- b) **l'imposta**, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, **è ridotta al 75%**, per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <http://www.sepi-pisa.it/>.

**Codici tributo IMU** da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale e pertinenze (solo A1, A8, A9)</i>	<b>3912</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<b>3913</b>
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Comune (2,5‰)</i>	<b>3930</b>
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Stato (7,6‰)</i>	<b>3925</b>
<i>Terreni</i>	<b>3914</b>
<i>Aree fabbricabili</i>	<b>3916</b>
<i>Altri fabbricati</i>	<b>3918</b>

## **TASI – tributo sui servizi indivisibili**

E' la componente riferita ai servizi indivisibili e proprio a tali costi è destinata questa entrata.

E' a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile ma il Comune di Pisa l'ha prevista solo nei casi in cui il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) ed utilizzatore coincidono.

### **NOVITA' TASI 2016**

Si riportano le novità per l'anno d'imposta 2016 introdotte dalla Legge n. 208 del 15 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016):

La TASI **non si applica ai terreni agricoli e alla abitazione principale**, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (art. 13, comma 2, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che continuano a essere oggetto d'imposta.

Il versamento in acconto per l'anno d'imposta 2016 dovrà essere effettuato entro il **16 giugno**, in misura del 50% dell'imposta annua dovuta. **Le aliquote per l'anno 2016 sono le seguenti.**

<b>Tipologia immobile:</b>	<b>Aliquota 2016</b>
- <i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9) e relative pertinenze</i> - <i>Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986 (diversi da quelli classificati in categoria catastale D)</i> - <i>Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i>	<b>2,5 ‰</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<b>1,0 ‰</b>
<i>Ogni altro immobile</i>	<b>0,0 ‰</b>

Come avviene per l'IMU occorre che il contribuente esegua il calcolo dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota deliberata al valore dell'immobile definito attraverso la rendita catastale rivalutata.

Il procedimento di calcolo è del tutto analogo a quello dell'IMU.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <http://www.sepi-pisa.it/>.

**Codici tributo TASI** da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale e pertinenze (solo A1, A8, A9)</i>	<b>3958</b>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<b>3959</b>
<i>Altri fabbricati</i>	<b>3961</b>

### **ISCOP – imposta di scopo.**

Tale imposta è mirata a finanziare i costi da sostenere per alcune opere pubbliche ritenute funzionali alla pubblica utilità. E' dovuta da tutti i soggetti passivi IMU, si applica sulla stessa base imponibile e sono previste le stesse esenzioni vigenti in materia di IMU.

Il calcolo è del tutto analogo a quello dell'IMU e della TASI e quindi l'aliquota dell'imposta deve essere applicata al valore dell'immobile ricavato dalla rendita catastale rivalutata. Il versamento è previsto in un'**unica soluzione entro il 16 dicembre 2016.**

**Attenzione : non si applicano detrazioni.**

L'aliquota valevole per tutti gli immobili oggetto d'imposta deliberata dal comune per questo tributo è dello **0,5 ‰**.

**Codici tributo ISCOP** da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Imposta di scopo</i>	<b>3926</b>
-------------------------	-------------

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

<p><b>Sito Internet</b> <a href="https://www.sepi-pisa.it">https://www.sepi-pisa.it</a> Call center 800. 432.073 - Telefono 050 220561 - FAX 050 820.850</p>
<p><b>Ricevimento al Pubblico presso gli sportelli ubicati in Via Cesare Battisti 53 – ingresso lato via Quarantola – 56125 Pisa</b> lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 14.15 alle 15.45</p>